COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 2.12.1996
COM(96) 622 def.

96/ 0291 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

riguardante la conclusione, a nome della Comunità, di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sulla cooperazione riguardante il controllo di precursori e sostanze chimiche frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Con decisione del 25 settembre 1995 (doc. 9782/95) il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare a nome della Comunità accordi sul controllo di precursori e delle sostanze chimiche con gli Stati membri dell'OAS. Una prima serie di accordi si é conclusa il 18 dicembre 1995 con gli Stati membri dell' Accordo di Cartagena.[1]

La suddetta decisione è stata presa per impedire la diversione di sostanze chimiche frequentemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, che spesso si verifica negli scambi internazionali tra i paesi esportatori di prodotti chimici e i paesi all'interno o in prossimità del cui territorio viene effettuata la fabbricazione illecita di stupefacenti.

La decisione è stata preceduta da stretti contatti con le competenti autorità dei paesi membri dell'OAS, durante i quali questi ultimi hanno più volte espresso il desiderio di concludere gli accordi in questione.

In conformità alla suddetta decisione, la Commissione ha negoziato un accordo con gli Stati Uniti del Messico siglato in data del 25 ottobre 1996 . È pertanto necessario procedere alla firma e alla conclusione del medesimo accordo.

L'accordo prevede la possibilità di modificare gli elenchi di sostanze soggette ai meccanismi di sorveglianza commerciale di cui all'articolo 2 dell'accordo figuranti negli allegati dello stesso. La modifica può comprendere variazioni nel numero di sostanze nonché il trasferimento di sostanze da un allegato all'altro.

Qualora le modifiche riguardino soltanto sostanze già contemplate dalla pertinente legislazione comunitaria in materia di precursori e sostanze chimiche, la Commissione è autorizzata ad approvarle a nome della Comunità. Il Consiglio nominerà un comitato speciale incaricato di assistere la Commissione nell'assolvimento di questo compito.

Il Consiglio è pertanto invitato a

- approvare a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico in materia di precursori e sostanze chimiche;

- designare una persona abilitata a firmare l'accordo;

- autorizzare la Commissione, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio, ad approvare a nome della Comunità eventuali modifiche, qualora l'accordo ne preveda l'adozione da parte del gruppo misto di controllo; tuttavia, tale autorizzazione è limitata a modifiche degli allegati dell'accordo relative a sostanze già contemplate dalla legislazione comunitaria in materia di precursori e sostanze chimiche.

* * * * *

[1] GU L 324 del 30.12.1995

Proposta di una

Decisione del Consiglio
riguardante la conclusione, a nome della Comunità, di un accordo
tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico
sulla cooperazione riguardante il controllo di precursori e sostanze chimiche
frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti
o di sostanze psicotrope

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in correlazione con l'articolo 228, prima frase del paragrafo 2 e articolo 228 paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in data 25 settembre 1995, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome della Comunità, accordi sul controllo di precursori e sostanze chimiche con gli Stati membri dell'OAS;

considerando che la Commissione, in base alla suddetta autorizzazione, ha portato a termine i negoziati con Stati Uniti del Messico il 25 ottobre 1996;

considerando che è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio, ad approvare modifiche a nome della Comunità qualora l'accordo ne preveda l'adozione da parte del gruppo misto di controllo; che, tuttavia, tale autorizzazione sarà limitata a modifiche degli allegati dell'accordo relative a sostanze già contemplate dalla legislazione comunitaria in materia di precursori e sostanze chimiche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'Accordo tra la Comunità europea e Stati Uniti del Messico sul controllo di precursori e sostanze chimiche.

Il testo dell'Accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'Accordo.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio comunicherà, a nome della Comunità , al Governo del Messico gli strumenti previsti dall' art.12 dell' Accordo.

Articolo 4

1 Nel gruppo misto di controllo di cui all'articolo 9 dell'Accordo la Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

2. La Commissione è autorizzata ad approvare, a nome della Comunità, modifiche degli allegati dell'Accordo adottate dal gruppo misto di controllo secondo la procedura di cui all'articolo 10 dell'accordo.

Nell'assolvimento di tale compito la Commissione é assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio.

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 è limitata alle sostanze già contemplate dalla pertinente legislazione comunitaria in materia di precursori e sostanze chimiche.

Articolo 5

La decisione é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio

ACCORDO
tra la Comunità europea
e gli Stati Uniti del Messico

sulla cooperazione riguardante il controllo dei e delle sostanze chimiche frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

LA COMUNITA' EUROPEA,

in appresso denominata Comunità, da una parte, e

LA REPUBBLICA DEL MESSICO,

in appresso denominata Messico, dall'altra,

in appresso denominate Parti Contraenti

RISOLUTI a prevenire e combattere la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope controllando l'offerta di precursori e di sostanze chimiche frequentemente utilizzati a tal fine;

PRENDENDO ATTO dell'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, adottata nel 1988;

RIAFFERMANDO la necessità di rafforzare la cooperazione internazionale con la conclusione di accordi bilaterali, in particolare tra regioni e paesi interessati dall'esportazione, dall'importazione e dal transito di tali sostanze chimiche;

CONVINTI che il commercio internazionale costituisca un fattore di rischio specifico e che solo accordi di cooperazione tra le regioni interessate possano prevenire questo rischio, in particolare stabilendo un legame tra il controllo delle esportazioni e il controllo delle importazioni;

AFFERMANDO l'impegno comune di attuare meccanismi di assistenza e cooperazione tra il Messico e la Comunità per lottare contro lo sviamento a fini illeciti di sostanze controllate, secondo gli orientamenti e le azioni adottati a livello internazionale;

HANNO DECISO di concludere un Accordo per il controllo dei precursori e delle sostanze chimiche frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, ed a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

LA COMUNITA' EUROPEA:

M.../ é designato /
Ministro per .....
Presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea

M.../ é disignato /
Membro della Commissione europea...

LA REPUBBLICA DEL MESSICO:
M.../ é designato /
Ministro per .....

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo 1

Campo di applicazione dell'Accordo

1. Il presente accordo stabilisce misure intese a rafforzare la cooperazione amministrativa tra le Parti contraenti per impedire lo sviamento di sostanze frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, fatto salvo il riconoscimento dei legittimi interessi del commercio e dell'industria.

2. A tal fine, le parti contraenti si prestano reciproca assistenza, in base al presente accordo, segnatamente:
a - sorvegliando il commercio tra loro delle sostanze controllate, allo scopo di impedirne lo sviamento verso fini illeciti, e
b - assicurando la reciproca assistenza amministrativa per permettere la corretta applicazione della legislazione pertinente in materia di controllo del commercio di tali sostanze.

3. Fatti salvi eventuali emendamenti che potrebbero essere adottati nel quadro delle competenze del gruppo misto di verifica, il presente Accordo si applica alle sostanze chimiche che figurano nell'allegato della Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, quale modificata, in appresso denominate "sostanze controllate".

Articolo 2

Sorveglianza del commercio

1. Le Parti Contraenti si consultano e si informano di loro iniziativa, su qualsiasi sospetto di sviamento di sostanze controllate verso la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, in particolare allorché una partita riguarda quantitativi o circostanze inconsueti.

2. Per quanto concerne le sostanze controllate che figurano nell'allegato A del presente accordo, l'autorità competente della Parte Contraente esportatrice trasmette all'autorità competente della Parte Contraente importatrice, all'atto del rilascio del permesso di esportazione e prima della spedizione della partita, una copia del permesso di esportazione. Si trasmettono informazioni specifiche allorché l'operatore beneficia, nel paese di esportazione, di un permesso generale individuale valevole per varie operazioni di esportazione.

3. Per quanto concerne le sostanze controllate che figurano nell'allegato B del presente Accordo, l'esportazione è autorizzata solo se la parte contraente importatrice ha dato il suo assenso.

4. Le Parti Contraenti si impegnano a fornirsi reciprocamente e in tempo utile tutte le precisazioni sul seguito dato alle informazioni fornite o alle misure richieste sulla base del presente articolo.

5. In caso di applicazione delle suddette misure di controllo, si terrà debitamente conto dei legittimi interessi del commercio. In particolare, nei casi di cui al paragrafo 3, la risposta della Parte Contraente importatrice deve essere fornita entro un termine di 20 (venti) giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la notifica della Parte Contraente esportatrice. L'assenza di risposta entro il termine suddetto si considera equivalente ad un permesso di importazione. Il diniego di un permesso di importazione deve essere notificato entro tale termine alla Parte Contraente esportatrice e deve essere motivato.

Articolo 3

Sospensione della spedizione di una partita

1. Fatta salva l'eventuale applicazione di misure tecniche di carattere repressivo, le spedizioni sono sospese allorché, a giudizio di una Parte Contraente, esistono ragionevoli motivi per ritenere che delle sostanze controllate possano essere sviate per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope o, nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, allorché la Parte Contraente importatrice lo richieda.

2. Le Parti Contraenti cooperano per scambiarsi tutte le informazioni concernenti le presunte operazioni di sviamento.

Articolo 4

Assistenza amministrativa reciproca

1. Le Parti Contraenti si forniscono reciprocamente, di loro iniziativa o su richiesta, qualsiasi informazione per impedire lo sviamento di sostanze controllate per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope e per procedere a ricerche in merito ai casi sospetti di sviamento.
Se del caso, esse adottano i provvedimenti cautelari appropriati per impedire gli sviamenti.

2. Qualsiasi richiesta di informazioni o di adozione di provvedimenti cautelari deve essere soddisfatta al più presto.

3. Le richieste di assistenza amministrativa sono eseguite in base alla legislazione, alle norme e agli altri strumenti giuridici della Parte Contraente interpellata.

4. Le Parti Contraenti si assistono reciprocamente per facilitare la fornitura di elementi di prova.

5. L'assistenza amministrativa fornita a norma del presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni che disciplinano l'assistenza giudiziaria in materia penale e non si applica alle informazioni raccolte in base alle competenze esercitate su richiesta delle autorità giudiziarie, salvo accordo di queste ultime.

6. Possono essere chieste informazioni su sostanze chimiche che sono frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope ma che non sono incluse nel campo d'applicazione del presente accordo.

Articolo 5

Scambio di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate, sotto qualsiasi forma, a norma del presente Accordo, sono di carattere riservatissimo o riservato, secondo le regole applicabili in ciascuna Parte Contraente. Esse sono coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni analoghe dalle leggi applicabili nel territorio della Parte Contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2. I dati di carattere personale possono essere scambiati solo se la Parte Contraente cui sono destinati si impegna a proteggerli in modo almeno equivalente a quello applicabile nella fattispecie nella Parte Contraente che può fornirli.

3. Le informazioni raccolte sono utilizzate unicamente ai fini del presente Accordo. Quando una Parte Contraente intende utilizzare tali informazioni per altri scopi, essa deve

prima chiederne il consenso scritto all'autorità che le ha fornite. In tal caso l'utilizzazione è soggetta alle restrizioni imposte da tale autorità.

4. Il paragrafo 3 non osta all'utilizzazione delle informazioni in sede di procedimenti giudiziari o amministrativi avviati in seguito per la mancata osservanza della legislazione sulle sostanze controllate. L'autorità competente che ha fornito le informazioni è avvisata di tale utilizzazione.

Articolo 6

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. Le Parti Contraenti faranno ogni ragionevole sforzo per provvedere alla richiesta di informazioni ed assistenza.

2. Nei casi in cui la Parte Contraente richiedente è dell'opinione che l'accettazione della richiesta:
a) possa pregiudicare la sovranità del Messico o di uno Stato membro della Comunità,
b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, concernente le persone oppure
c) sia contraria alla legislazione della Parte Contraente richiedente, inclusi, i casi della legislazione degli Stati Membri della Comunità soggetti all' obbligo di assistanza,
l'assistenza puo' essere rifiutata o la soddisfazione della richiesta puo' essere assoggettata a certe condizioni o requisiti.

3. Se una Parte Contraente domanda un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire, in tutto in parte, se ne venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'altra Parte Contraente decidere sul seguito da dare a tale domanda.

4. Se l'assistenza è negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'altra Parte Contraente.

Articolo 7

Cooperazione tecnica e scientifica

1. Le Parti Contraenti cooperano per individuare nuovi metodi di sviamento e le contromisure appropriate, tra l'altro tramite la cooperazione tecnica per rafforzare le strutture amministrative e repressive nel settore e per promuovere la cooperazione con il commercio e l'industria. Tale cooperazione tecnica può riguardare segnatamente la formazione, programmi di scambio dei funzionari interessati e le attrezzature necessarie per l'applicazione del presente Accordo.
2. Ove fossero sviluppati nuovi metodi o tecniche per permettere una rapida idenitificazione delle sostanze controllate, la Parte Contraente che é al corrente di quaesti sviluppi provvede a fornire all' altra Parte Contraente tutte le informazioni utili affinché venga assicurata la migliore applicazione dell' Accordo.

Articolo 8

Misure di applicazione

1. Le Parti Contraenti si adoperano per applicare il presente accordo tenendo conto della necessità di un'impostazione coerente delle legislazioni sulle sostanze controllate in tutto il continente americano.

2. Ciascuna Parte Contraente designa un'autorità competente o più autorità competenti per coordinare l'applicazione del presente Accordo. Tali autorità comunicano direttamente tra loro ai fini del presente Accordo.

3. Le Parti Contraenti si informano reciprocamente delle disposizioni che adottano per l'applicazione del presente Accordo.

Articolo 9

Gruppo Misto di Verifica

1. E' istituito un Gruppo Misto di Verifica per il controllo dei precursori e delle sostanze chimiche, in appresso denominato Gruppo Misto di Verifica, in cui è rappresentata ciascuna Parte Contraente del presente Accordo.

2. Le decisioni e le raccomandazioni del Gruppo Misto di Verifica sono prese di comune accordo. Il Gruppo Misto di Verifica si riunisce normalmente una volta all'anno, a una data, in un luogo e con un ordine del giorno fissati di comune accordo.
Riunioni straordinarie del Gruppo Misto di Verifica possono essere convocate con l'accordo di tutte le parti contraenti.

3. Il Gruppo Misto di Verifica adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 10

Ruolo del Gruppo Misto di Verifica

1. Il Gruppo Misto di Verifica gestisce il presente Accordo e provvede alla sua corretta applicazione. A tal fine:
- esamina e mette a punto le modalità necessarie per garantire il corretto funzionamento del presente Accordo;
- è regolarmente informato dalle Parti Contraenti della loro esperienza nell'applicazione del presente Accordo;
- nei casi in cui al paragrafo 2 adotta decisioni;
- nei casi di cui al paragrafo 3 formula raccomandazioni;
- esamina e mette a punto le azioni di assistenza tecnica di cui all'articolo 7;
- esamina e mette a punto altre eventuali forme di cooperazioneper il controllo in materia di sostanze precursori e sostanze chimiche.

2. Il Gruppo Misto di Verifica decide di comune accordo emendamenti degli allegati A e B.
Tali decisioni sono attuate dalle parti contraenti in base alle proprie legislazioni.
Se, nel Gruppo Misto di Verifica, il rappresentante di una Parte Contraente ha accettato una decisione per la quale è richiesto che siano portate a termine le procedure interne a tal fine prescritte, la decisione entra in vigore, se non fissa una data, il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica di tale adempimento.

3. Il Gruppo Misto di Verifica raccomanda alle Parti Contraenti:
a) gli emendamenti del presente Accordo;
b) qualsiasi altra misura necessaria per l'applicazione del presente Accordo.

Articolo 11

Altri accordi

1. Fatte salve le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, le disposizioni del presente Accordo sostituiscono quelle degli accordi bilaterali conclusi tra uno o più Stati membri della Comunità e il Messico allorché siano incompatibili con quelle del presente Accordo. Questi accordi bilaterali lasciano impregiudicate le disposizioni comunitarie relative alla comunicazione tra le autorità amministrative competenti nella Comunità di qualsiasi informazione ottenuta nei settori disciplinati dal presente Accordo che possa essere di interesse comunitario.

2. Le Parti Contraenti si notificano inoltre reciprocamente qualsiasi misura adottata con altri paesi nel settore delle sostanze controllate.

Articolo 12

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di scambio dei rispettivi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione secondo le regole applicabili in ciascuna Parte Contraente.

Articolo 13

Durata e denuncia dell'accordo

1. Il presente Accordo è concluso per un periodo di cinque anni e, salvo disposizione contraria, è rinnovato tacitamente per periodi della stessa durata.

2. Il presente Accordo può essere modificato con il comune accordo delle parti contraenti.

3. Qualsiasi Parte Contraente può recedere dal presente Accordo purché ne dia preavviso scritto dodici mesi prima all'altra Parte Contraente.

Articolo 14

Testi autentici

Il presente accordo, redatto in due esemplari in lingua danese, olandese, inglese, finlandese, francese, tedesca, greca, italiana, portoghese, spagnola e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede.

ALLEGATO A

Sostanze soggette alle misure di cui all'articolo 2, paragrafo 2

Anidride acetica
Acetone
Acido antronilico
Etere etilico
Acido fenilacetico
Piperidina

ALLEGATO B

Sostanze soggette alle misure di cui all'articolo 2, paragrafo 3

1-Fenil-2-propanone
3,4 - Methylenedioxy-fenilpropan-2-one
Efedrina
Ergometrina
Ergotamina
Isosafrole
Acido Lisergico
Piperonal
Pseudoefedrina
Safrole

SCHEDA FINANZIARIA

riguardo alla firma ed alla conclusione di
Accordi su
Controllo di Precursori dei Farmaci e di Sostanze Chimiche
tra la Comunità Europea e gli Stati membri dell'Organizzazione degli Stati americani (OA),
Messico compreso

Vogliate notare che quest'operazione è interamente trattata dal rendiconto finanziario sul funzionamento "Negoziato di accordi del controllo del precursore con gli Stati membri dell'Organizzazione degli Stati americani (OA)" come approvato dal Consiglio nella sua decisione del 25 settembre 1995. Non ci sono esigenze supplementari delle risorse dell'attuale operazione.

Di conseguenza, le risorse destinate all'utilizzo in favore del Messico faranno parte della quantità globale annuale di 150.000 ECU citati nella decisione del 25 settembre 1995. La parte messicana di questo importo globale non supererà 30.000 ECU.

1. TITOLO DI OPERAZIONE

Firma e conclusione di accordi sul Controllo di Precursori dei Farmaci e di Sostanze Chimiche tra la Comunità Europea e gli Stati membri dell'Organizzazione degli Stati americani (OA), Messico compreso

2. LINEA DI BILANCIO IN CAUSA

A1,A2,A4,A5: Spesa di personale

A-130 : Spese di missione, spese di viaggio e spese fortuite sostenute vicino Personale della Commissione

A-250 : Riunioni in generale

B7-6210 : Schemi nord-sud della cooperazione nel contesto della campagna contro droga abuso

3. BASE GIURIDICA

- L'articolo 113 del Trattato delle CE

- Regolamento del Consiglio (CEE) N. 3677/90 del 13 dicembre 1990 (GU n. L 357 del 20.12.90, p.1), come modificato tramite il Regolamento di consiglio (CEE) N. 900/92 del 31 marzo 1992 (GU n. L 96 del 10.4.92, p.1), e realizzato tramite Regolamento della Commissione (CEE) N. 3769/92 del 21 dicembre 1992 (GU n. L 383 del 29.12.92, p.17), come modificato tramite Regolamento della Commissione (CEE) N. 2959/93 (GU n. L 267 del 28.10.93, p.8)

4. DESCRIZIONE DI OPERAZIONE

4.1 Obiettivo generale

Per stabilire comandi commerciali coordinati su precursori dei farmaci sia a favore di parti e quindi rinforzare associazione Nord-sud come pure transatlantica in argomenti delle antidroghe

5 anni, con rinnovamento annuale tacito in seguito. 01.11.1995 - 31.10.2000

5. CLASSIFICAZIONE DI SPESA O DI ENTRATE

B7-6210:

5.1 NCE
5.2 D.A.
5.3 Nessun'entrata prevista

6. TIPO DI SPESA O DI ENTRATE

sovvenzione del 100% (risarcimento della riunione a Stati Membri, acquisto di attrezzatura tecnica in favore di autorità che dirigono l'accordo)

7. IMPATTO FINANZIARIO

Si dovrebbe notare che le seguenti dichiarazioni riproducono le dichiarazioni dello strato approvato tramite la Decisione di negoziati di autorizzazione del 25 settembre 1995 con tutti gli Stati membri dell'Organizzazione degli Stati americani. Di conseguenza, gli importi destinati al Messico fanno parte dell'importo di cui alla Decisione del 25 settembre 1995, ed essi non saranno oltre a questi importi. La parte in favore del Messico non supererà 30.000 ECU all'anno.

7.1 Metodo per calcolare costo complessivo di operazione (relazione tra costi complessivi e singoli)

Assistenza tecnica: 3 Terminali del PC compresa la stampante (3x 4.500 ECU) più 1 attrezzatura del laboratorio (6.500 ECU) che è data a ciascuno di 30 paesi partner, l'azione che è sparso per un periodo di circa 4 anni conformemente alle risorse disponibili.

Costi complessivi: 600.000 ECU

7.2 Ripartizione dettagliata di costo

Stanziamenti di impegno
ECU
(a prezzi correnti)

Ripartizione	1995	1996	1997	1998	1999	2000 e sottomarini. anni	Totale
B7-6210	del pomeriggio	del pomeriggio	150.000	150,000(1)	150,000(1)	150,000(1)	600.000
Totale	del pomeriggio	del pomeriggio	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000

Si dovrebbe notare che la linea di bilancio B7-6210 copre le spese relative all'azione esterna.

(1)Gli importi citati per il 1998, il 1999 ed il 2000 sono soggetti ai resultats delle procedure di bilancio pertinenti.

7.3 Programma di stanziamenti di impegno e di pagamento

ECU MILIONE

B7-6210	1995	1996	1997	1998	1999	2000 e sottomarini. anni	Totale
Impegno stanziamenti	del pomeriggio	del pomeriggio	0,150	0,150	0,150	0,150	
Pagamento stanziamenti							
1995	del pomeriggio						del pomeriggio
1996		del pomeriggio					del pomeriggio
1997			0,150				0,150
1998				0,150			0,150
1999					0,150		0,150
2000 e sottomarini. anni						0,150	0,150
Totale	del pomeriggio	del pomeriggio	0,150	0,150	0,150	0,150	0,600

Oltre alle relazioni regolari sulla cooperazione internazionale nei precursori da rendere al Comitato dei Precursori dei Farmaci stabiliti nell'ambito del Regolamento (CEE) N. 3677/90 come modificato, l'accordo prevederà la messa in opera di un Gruppo Ulteriore Congiunto per valutare l'esecuzione e sorvegliare la diffusione di qualsiasi fondo messa a disposizione assistere nel raggiungimento degli obiettivi dell'accordo.

A seguito della ratifica degli accordi, una missione dovrebbe essere organizzata ogni anno ai paesi scelti di OA per assicurare il controllo in loco della spesa per l'assistenza tecnica.

Nell'esecuzione delle misure progettate nella proposta, le autorità dei paesi interessati ed i servizi della Commissione coinvolti prenderanno le precauzioni usuali contro la frode.

9. ELEMENTI DI ANALISI DELLA REDDITIVITÀ

9.1 Obiettivi specifici e quantificati; popolazione dell'obiettivo

Il controllo di commercio internazionale dei precursori dei farmaci ha un impatto diretto sulla disponibilità di prodotti chimici alla fabbricazione illecita di farmaci. La cooperazione internazionale migliorata così rende la fornitura di droghe illecite più difficili, e contribuisce a raggiungere gli obiettivi di sanità pubblica riducendo la quantità di droghe illecite sul mercato.

9.2 Motivi per l'operazione

L'azione corrisponde agli impegni presi dalla Comunità al livello internazionale (Convenzione dell'ONU del 1988, Raccomandazioni del Gruppo di Lavoro Chimico di Azione G-7 approvato dalla Sommità Economica di Londra del 1991).

9.3 Controllo e valutazione dell'operazione

L'efficacia dell'operazione sarà sorvegliata dal Gruppo Ulteriore Congiunto come pure da altri enti competenti al livello comunitario, regionale o internazionale (in particolare, 3677/90 Comitato, CICAD e PNUCID, incb).

Inoltre, le missioni in loco assicureranno la conformità agli obiettivi dello strumento.

10. SPESA AMMINISTRATIVA (SEZIONE III, PARTE A DEL BILANCIO)

La mobilizzazione reale delle risorse amministrative necessarie dipenderà dalla decisione annuale della Commissione sulla destinazione delle risorse, considerando il numero di personale e di importi addizionali autorizzati dall'autorità di bilancio.

10.1 Effetto sul numero di posti

Tipo di posto		Personale da assegnare a direzione dell'operazione		Fonte		Durata
		Impieghi permanenti	Impieghi temporanei	Risorse esistenti nella DG o nel dipartimento interessati	Risorse supplementari	5 anni
Funzionari o personale temporaneo	A B C	1	1	2		
Altre risorse						
Totale		1	1	2		

10.2 Influsso finanziario globale di resorse umane supplementari

(ECU)

		Metodo di calcolo
Funzionari Personale temporaneo Altre Risorse		
Totale		

Le spese relative alle risorse umane richieste per il completamento di quest'azione saranno rese disponibili sopra la mobilizzazione di risorse esistenti:

Funzionari / personale Temporaneo (Titoli A1,A2,A4,A5): 200.000 ECU * 5 ANNI = 1.000.000 ECU

10.3. Aumento di altra spesa amministrativa a seguito dell'operazione

ECU

Linea di bilancio	Importi	Metodo di calcolo
Totale		

La spesa amministrativa di tthe richiesta per il completamento di quest'azione sarà resa disponibile tramite la mobilizzazione di risorse esistenti:

(1) A-130 (Missione): 2 missioni / anno per 2 funzionari ciascuno, uno al Nordamerica, uno a Sudamerica. Durata: 7 giorni

- Nordamerica
  (viaggio: 2x 2.800 ECU, ECU della sussistenza 2x776) 7.150 ECU
- Sudamerica
  (viaggio: 2x 4.500, ECU della sussistenza 2x776) 10.750 ECU

(2) A-250 (Riunioni): presa di posto una volta all'anno alternativamente a Bruxelles, il Nordamerica, Bruxelles e Sudamerica

- Bruxelles: costi di viaggio (15 MSt delegati x 695 ECU) 10.425 ECU

- Nordamerica:
  costi di viaggio (15 MSt delegati x 2.800 ECU) 42.000 ECU
- Sudamerica:
  costi di viaggio (15 MSt delegati x 4.500 ECU) 67.500 ECU

Costi medi annuali: (12.500 + 42.000 + 12.500 + 67.500). /. 4 = 33.000 ECU

Totale a-250 (5 anni): 165.000 ECU

ISSN 0254-1505

COM(96) 622 def.

DOCUMENTI

IT 11 06 05 01

N. di catalogo : CB-CO-96-618-IT-C

ISBN 92-78-11949-0

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo